

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 1971

che modifica le decisioni del 29 luglio 1964 e dell'8 luglio 1965 relative al Comitato consultivo per i problemi della politica di struttura agricola

(71/79/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

considerando che con decisione del 29 luglio 1964 ⁽¹⁾, modificata con decisione dell'8 luglio 1965 ⁽²⁾, la Commissione ha istituito un Comitato consultivo per i problemi della politica di struttura agricola ;

considerando che l'esperienza ha messo in luce la necessità di apportare talune modifiche alle succitate disposizioni per quanto concerne la composizione del Comitato ;

considerando che è inoltre opportuno armonizzare le dette disposizioni con quelle che istituiscono i comitati consultivi per i prodotti agricoli, in particolare per quanto concerne la sostituzione di membri ed il rinnovo del loro mandato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo unico

Il testo degli articoli 3 e 4 della decisione del 29 luglio 1964 che istituisce un Comitato consultivo per i problemi della politica di struttura agricola, è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 3*

1. Il Comitato si compone di trentotto membri.

2. I seggi sono attribuiti come segue :

- dodici ai produttori agricoli, di cui tre ai giovani agricoltori,
- sette alle cooperative, di cui uno agli istituti specializzati di credito agrario a carattere cooperativo,
- tre al credito agrario, di cui uno alle banche commerciali per le loro attività agricole, uno alle casse di risparmio per le loro attività agricole ed uno agli istituti specializzati di credito agrario a carattere non cooperativo,
- uno alle famiglie rurali,
- sei ai lavoratori agricoli,
- tre alle industrie,
- tre al commercio,
- tre alle confederazioni sindacali di lavoratori.

Articolo 4

1. I membri del Comitato sono nominati dalla Commissione su proposta delle organizzazioni professionali più rappresentative delle attività che rientrano nel quadro del miglioramento delle strutture agricole al livello della Comunità.

2. I membri del Comitato restano in carica per tre anni ed il loro mandato è rinnovabile. Le funzioni esercitate non sono retribuite.

⁽¹⁾ GU n. 134 del 20.8.1964, pag. 2256/64.

⁽²⁾ GU n. 132 del 20.7.1965, pag. 2209/65.

Al termine del triennio i membri del Comitato restano in carica sino al momento in cui si sia provveduto alla loro sostituzione oppure al rinnovo del loro mandato.

In caso di decesso di un membro del Comitato, di dimissioni volontarie o di cessazione di appartenenza all'organizzazione da lui rappresentata, si provvede alla sua sostituzione per la rimanente durata del mandato, secondo la procedura di cui al paragrafo 1.

3. L'elenco dei membri viene pubblicato dalla Commissione, a titolo informativo, nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. »

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI
